SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 12 marzo 2003, n. **13.**

Ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997. Decreto interministeriale 18 aprile 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003).

03A03839

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 marzo 2003, n. **48.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1-*bis* »;

b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-*bis* »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte,

dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo »;

d) al comma 2, le parole: « organizzatore dei Giochi olimpici » sono sostituite dalle parole: « di regia », e dopo le parole: « sono apportate » sono inserite le seguenti: « , sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, »;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9 ».

ART. 2.

(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – *(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici)*. – *1.* Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.

3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i princìpi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: « Comitato organizzatore dei Giochi

olimpici » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* » e, nel secondo periodo, dopo le parole: « indicazioni del » la parola: « medesimo » è soppressa;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.

2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.

2-quater. La facoltà di cui al comma 2-*ter* può essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità oppure successivamente dalla medesima autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge »;

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« *3.* L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-*bis*, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a*-bis) due vicedirettori generali »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia ».

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-*bis*, nonché da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale »;

b) al comma 3, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: « nei limiti stabiliti negli atti organizzativi » sono inserite le seguenti : « , ai vicedirettori generali ».

ART. 7.

(Vicedirettori generali dell'Agenzia).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – *(Vicedirettori generali).* – *1.* I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque » e dopo le parole: « Giochi olimpici » sono inserite le seguenti: « , uno dal Ministero dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 2, lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole: « esecuzione degli appalti » sono inserite le seguenti: « e dei subappalti »;

c) al comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, le parole: « Tutte le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese stabilite in Italia » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana »;

d) al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: « rende pubblici » sono inserite le seguenti: « in via telematica ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Giochi olimpici » sono inserite le seguenti: « e delle opere connesse » e dopo le parole: « l'Ente nazionale per le strade (ANAS) » sono inserite le seguenti: « e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 3,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000).

1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *(Garanzia fideiussoria).* – *1.* Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ».

ART. 12.

(Polizza assicurativa).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — *(Polizza assicurativa)*. — *1*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati ».

ART. 13.

(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1*-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo ».

ART. 14.

(Stralcio del piano degli interventi).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. — *(Stralcio del piano degli interventi)*. — *1*. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.

4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 5, attuano le

previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi ».

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

1. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 14-*ter.* – *(Gestione transitoria).* – *1.* Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1 ».

ART. 16.

(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000).

1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: « Ministero dell'ambiente », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio »;

b) l'espressione: « Ministero dei lavori pubblici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) l'espressione: « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministero dell'economia e delle finanze »;

d) l'espressione: « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministro dell'economia e delle finanze »;

e) l'espressione: « Ministro dei lavori pubblici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1406):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (FRATTINI).

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 23 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 26 giugno 2002, 4, 10, 31 luglio 2002, 18 settembre 2002, 16, 23, 24 ottobre 2002, 7, 13 novembre 2002, 22, 29 gennaio 2003, 5 febbraio 2003 e approvato il 6 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3672):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 26, 27 febbraio 2003 e 4, 6 marzo 2003.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, l'11 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 12 marzo 2003 ed approvato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— La legge 9 ottobre 2000, n. 285, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2000, reca «Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"».

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, *di cui all'art. 1*-bis. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1*-bis.

1-bis. *Ai fini dell'applicazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'art. 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è assolutamente necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi e i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti* per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato *di regia*, sono apportate, *sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici*, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero *dell'ambiente e della tutela del territorio*, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata «valutazione ambientale strategica», anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero *dell'ambiente e della tutela del territorio* e con il Ministero *delle infrastrutture e dei trasporti*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonché delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'art. 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonché alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. *L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9.*».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Compiti dell'Agenzia)*. — 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal *Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1*-bis, *con le modalità di cui all'art. 14*-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 104, e successive modificazioni.*

2-bis. *L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.*

2-ter. *L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.*

2-quater. *La facoltà di cui al comma 2-*ter *può essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità oppure successivamente dalla medesima autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

*3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-*bis, *possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.*

3-bis. *L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.*

4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006.».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1994, supplemento ordinario, reca «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;».

— La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L199, reca «Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario, reca «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Ordinamento dell'Agenzia)*. — 1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale;

a- bis) due vicedirettori generali;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'art. 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.

5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

— Per il riferimento all'art. 10, della legge 9 ottobre 1999, n. 285, si vedano le note all'art. 10.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Comitato direttivo)*. — 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.

*2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, da due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-*bis, *nonché da nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale.*

3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di *sette* componenti.».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Direttore generale)*. — 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi, *ai vicedirettori generali*. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili.».

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Comitato di alta sorveglianza e garanzia)*. — 1. Presso l'Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente e da *cinque* membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, *uno dal Ministero dell'economia e delle finanze* e uno dal Ministero *delle infrastrutture e dei trasporti*. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.

2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

a) effettua i controlli di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti *e dei subappalti*, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. *Le imprese stabilite in Italia* che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. *Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana*;

c) cura gli accertamenti di cui all'art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;

e) rende pubblici *in via telematica* con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'àmbito di quelle attribuite all'Agenzia dall'art. 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Conferenza di servizi)*. — 1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. *La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico.* Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo

provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Note all'art. 10:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Risorse finanziarie)*. — 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici *e delle opere connesse* è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) *e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché limitatamente alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.a.*, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro *dell'economia e delle finanze*, sentito il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti*, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero *dell'economia e delle finanze*. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro *dell'economia e delle finanze*. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo.

4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

Note all'art. 11:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note all'art. 3.

— Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.».

Note all'art. 12:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note all'art. 3.

— Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995, S.O., reca «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Note all'art. 13:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 13, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Destinazione finale dei beni)*. — 1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro *dell'economia e delle finanze*, di concerto con il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti*, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. *Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'art. 10, comma 2.*

1-bis. *Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano medesimo.*».

Nota all'art. 14:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 15:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 16:

— Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.

03G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, determinata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, che comporta profili di maggiore gravità dei rischi per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte sia ad acquisire la disponibilità di beni e servizi che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguati a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che per l'attuazione dei predetti interventi risulta necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione alla tutela della pubblica incolumità nella attuale situazione internazionale; il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04454

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Considerato che l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristica;

Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni all'incolumità pubblica e privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.

2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:

a) alla definizione di piani di emergenza recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di componenti radioattive;

b) alla identificazione di procedure amministrative di carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario elemento conoscitivo per poter successivamente assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il commissario delegato è autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;

c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate in presenza di contesti emergenziali;

d) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, della disponibilità di beni, materiali e servizi, inerenti a mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione individuale, nonché di stazioni di decontaminazione campali, da fornire alle squadre di primo intervento;

e) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, della disponibilità delle necessarie forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a situazioni di rischio biologico;

f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di formazione nonché di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse umane alle necessità derivanti dal perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;

g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento, interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.

3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti *c)* e *d)* del comma 2, il commissario delegato può provvedere anche attraverso la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso, con altri Paesi.

4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed in particolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni già operate in materia di rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali comportanti grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, il commissario delegato è autorizzato, nell'esercizio delle specifiche competenze di protezione

civile, ad assumere ogni utile misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella disponibilità delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso ed al compimento delle attività dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi di natura terroristica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessità di assicurare un'azione coordinata di più incisivo contrasto degli effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e le altre componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, circa gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono, per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui alla presente ordinanza, anche in merito alla disponibilità e dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di titolarità.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-*quater*; 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 19 e 24;

art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;

decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002.

Art. 4.

1. È istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile un nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello Stato, anche dirigenziale, nonché privato, eventualmente dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai sensi della presente ordinanza.

2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione, anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.

3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, è determinato il compenso del commissario, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 3360 dell'unità previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonché con le risorse del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04455

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 febbraio 2003.

Norme di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, concernente la riforma del concorso diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2001, recante il regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare la lettera *a)* del comma 2 ed il comma 3 dell'art. 9, ai sensi dei quali la commissione esaminatrice può assegnare complessivamente fino a 2 centesimi per il conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:

a) diploma di specializzazione;

b) dottorato di ricerca;

c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.

2. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli universitari post-laurea di cui al comma precedente, nonché dei titoli universitari stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con le materie oggetto delle prove d'esame o con la professionalità specifica della carriera diplomatica.

Art. 2.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro: FRATTINI

03A04031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2003.

Disponibilità del fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367, emanato in applicazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente «Limitazione agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli organismi pubblici non territoriali»;

Visto l'art. 2 del citato decreto, secondo cui le economie derivanti dalle predette riduzioni, per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile, sono evidenziate in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale;

Considerato che tra i soggetti destinatari del decreto 29 novembre 2002 risultano incluse, ai sensi dell'art. 2, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che il decreto medesimo ha operato nei confronti delle suddette aziende ed istituti in modo asimmetrico tra le regioni e tra le stesse aziende, che, come successivamente emerso, avevano in molti casi superato il budget per esse previsto;

Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, prevede che le economie derivanti da tali riduzioni sono rese indisponibili fino a diversa determinazione di questo Ministero;

Ritenuto che la situazione economico-finanziaria riscontrata per le aziende sanitarie, per le aziende ospedaliere e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico legittima l'esercizio della potestà, attribuita a questo Ministero, di far cessare, in via perequativa, lo stato di indisponibilità del fondo di accantonamento, ove effettuato;

Decreta:

Il fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, è reso disponibile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 77

03A04124

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2002.

Attuazione della decisione della Commissione 2002/479/CE del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva «fentin idrossido» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2002/479/CE del 20 giugno 2002, relativa alla non iscrizione del «fentin idrossido» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al «fentin idrossido» e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti «fentin idrossido»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/479/CE del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio o pone in vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «fentin idrossido» non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «fentin idrossido», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 20 dicembre 2002.

Art. 2.

1. L'utilizzazione dei prodotti contenenti fentin idrossido giacenti in commercio è consentita fino al 20 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 132

ALLEGATO

Prodotti a base di «fentin idrossido»

Prodotto	Impresa	N. reg.	Data reg.
Anticercospora pasta	SIAPA S.r.l.	000411	22/11/71
Brestan DS	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	002174	26/03/76
Baycor bietola SC	Bayer S.p.a.	008349	14/07/93
Triacetane 200	Chimiberg S.r.l.	010702	15/02/01
Trimitin SC	Dow Agrosciences B.V.	007409	02/02/88
Halo Tin Flo	Griffin LLC	007828	15/06/89
TS 20 Caffaro	Isagro Italia S.r.l.	001578	23/10/74
Agatal	Isagro S.p.a.	000667	06/06/72
Idrostan	Sariaf S.p.a.	002093	12/04/76
Anticercospora	Siapa S.r.l.	002041	31/10/75
Anticercospora S	Siapa S.r.l.	002042	31/10/75
Tricer	Siapa S.r.l.	007450	18/03/88
Tricer N	Siapa S.r.l.	007529	22/09/88

03A03957

DECRETO 27 dicembre 2002.

Rettifica al decreto 3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della sostanza attiva «triasulfuron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva della Commissione 2000/66/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «triasulfuron» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/66/CB del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva «triasulfuron» è stata iscritta fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «triasulfuron» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di 4 anni per la presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;

Considerato che il periodo di 4 anni concesso alle aziende viene in tal modo a coincidere con i 4 anni di cui gli Stati membri dispongono per effettuare la valutazione della documentazione presentata dalle aziende e adottare i necessari provvedimenti amministrativi;

Ritenuto pertanto che il periodo di 4 anni concesso alle aziende deve essere ridotto a 3 anni per consentire al Ministero della salute di poter disporre almeno di un periodo di dodici mesi per effettuare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;

Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31 gennaio 2002 è stata erroneamente indicata come termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non conformi;

Considerato che è concesso un periodo di 12 mesi per la commercializzazione delle scorte medesime e che, pertanto, occorre modificare la data del 31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con quella del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Al decreto ministeriale in data 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, che recepisce la direttiva della Commissione 2000/66/CE del 23 ottobre 2000 con il quale la sostanza attiva «triasulfuron» è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti rettifiche:

1. l'art. 4 è sostituito dal seguente:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti Triasulfuron in associazione con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo;

2. la data del «31 gennaio 2002», riportata all'art. 6, è sostituita con quella del «31 gennaio 2003».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135

03A03959

DECRETO 30 dicembre 2002.

Rettifica al decreto 3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della sostanza attiva «esfenvalerate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «esfenvalerate» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13

luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva «esfenvalerate» è stata iscritta fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «esfenvalerate» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di 4 anni per la presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;

Considerato che il periodo di 4 anni concesso alle aziende viene in tal modo a coincidere con i 4 anni di cui gli Stati membri dispongono per la valutazione della documentazione presentata dalle aziende e per i necessari provvedimenti amministrativi;

Ritenuto pertanto che il periodo di 4 anni concesso alle aziende deve essere ridotto a 3 anni per consentire al Ministero della salute di poter disporre almeno di un periodo di 12 mesi per effettuare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;

Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31 gennaio 2002 è stata erroneamente indicata come termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non conformi;

Considerato che è concesso un periodo di dodici mesi per la commercializzazione delle scorte medesime e che, pertanto, occorre modificare la data del 31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con quella del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Al decreto ministeriale in data 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva «esfenvalerate» è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti rettifiche:

1. l'art. 4 è sostituito dal seguente:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti «esfenvalerate» in associazione con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dci principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo;

2. la data del «31 gennaio 2002», riportata all'art. 6, è sostituita con quella del «31 gennaio 2003».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 136

03A03958

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Editrice 2000 Progetti - Soc. coop. a r.l.», in Arona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 20/2002 del 24 luglio 2002 del tribunale di Verbania con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Editrice 2000 Progetti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arona (Novara) (codice fiscale n. 01720090032), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Pier Carlo Musso, nato a Torino il 1° maggio 1941 ed ivi domiciliato in via Botero n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04301

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L.I.A. - Lavoratori igiene ambientale - Soc. coop. a r.l.», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 28 novembre 2002 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L.I.A. - Lavoratori igiene ambientale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce (codice fiscale n. 02218500755), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Luigi Piccinno, nato a Lecce il 23 luglio 1960, ed ivi domiciliato in via Francesco De Mura n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04302

DECRETO 7 marzo 2003.

Ampliamento dei poteri del commissario governativo della cooperativa «Le Tre Terre», in Fosciandora.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissaria ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con il quale la cooperativa «Le Tre Terre», con sede in Fosciandora (Lucca) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2003 con la quale il commissario governativo chiede il conferimento di poteri dell'assemblea dei soci;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere all'ampliamento dei poteri del commissario governativo;

Decreta:

Al dott. Gilberto Bargellini commissario governativo della cooperativa «Le Tre Terre», con sede in Fosciandora (Lucca) sono conferiti i poteri dell'assemblea per deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci precedenti gli ultimi in carica.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04213

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori edili - Soc. coop. a r.l.», in Villa di Briano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 aprile 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori edili - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa di Briano (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario quidatore;

Vista la delega in data 8 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori edili - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita in data 27 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua (Caserta) omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto del 21 aprile 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Stefania Francesca, residente a San Nicola La Strada (Caserta) - via A. Pertini, p.co Rossella, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04306

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Judo Calabro Karate Libertas Lamezia Terme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa mista «Judo Calabro Karate Libertas Lamezia Terme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportuna di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Judo Calabro Karate Libertas Lamezia Terme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), via S. Miceli Pal. Gigliotti, costituita in data 28 settembre 1988 con atto a rogito del notaio Avv. Fiore Malacrinis Napoleone, di Lamezia Terme (Catanzaro), omologato dal tribunale di Lamezia Terme, con decreto 18 novembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. D'Agostino Fabrizio, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trieste n. 2, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04308

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di produzione e lavoro GE.MA. Edil a r.l.», in Mugnano di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 novembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di produzione e lavoro GE. MA. Edil a r.l.», con sede in Mugnano di Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di produzione e lavoro GE.MA. Edil a r.l.», con sede in Mugnano di Napoli, costituita in data 3 dicembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Benedetto Paladini di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 30 dicembre 1985 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alberto Sabatini, con residenza in Napoli - via Antonino Pio ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04309

DECRETO 11 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Oleificio sociale del Simeri», in Soveria Simeri e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 luglio 2000 e del 6 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Oleificio sociale del Simeri», con sede in Soveria Simeri (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario iquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art.1.

La società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Oleificio sociale del Simeri», con sede in Soveria Simeri (Catanzaro), Contrada Gambardella, costituita in data 12 maggio 1965, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Teti di Catanzaro, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto 27 settembre 1965, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cesare Marullo, con studio in Catanzaro, II traversa Milano n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04307

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 26 febbraio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale indetta dalle R.S.U. di Torino, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha regolarmente operato al pubblico nel giorno 26 febbraio 2003 dalle ore 11 alle ore 13,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1142/26/03 del 3 marzo 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 marzo 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A04310

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2003.

Definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che ha approvato il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1949, che ha approvato la vigente istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Vista la legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994»;

Visto il D.D. 27 giugno 1996, n. C5/96/1639, che ha disposto l'applicazione dell'attuale tabella dei prezzi - di vendita delle riproduzioni di mappe e dei file numerici delle mappe, in vigore dal 1° ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, concernente il «Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria» a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che attualmente la cartografia catastale può essere fornita dagli uffici provinciali in forma digitale, per le mappe acquisite in formato raster o vettoriale;

Ritenuta la necessità di definire i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato raster;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato vettoriale;

Dispone:

Articolo unico

A decorrere dal 31 marzo 2003 dovranno applicarsi i prezzi di cui alle unite tabelle (allegato *A*) per la vendita della cartografia catastale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore: PICARDI

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PREZZI DI VENDITA DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE IN VIGORE DAL 31 MARZO 2003

TABELLA PREZZI DI VENDITA DEI FILE DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE

Formato file	Tipologia	Categoria acquirente	Strato informativo	Prezzo €
Binario + ASCII	Raster e vettoriale	Privati	File immagine raster della mappa (1) (2)	20,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	10,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	10,00
		Amministrazioni pubbliche (5)	File immagine raster della mappa (1) (2)	10,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	5,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	5,00
ASCII	Vettoriale	Privati	File numerico della mappa (2)	40,00
			File numerico degli aggiornamenti (4)	10,00
		Amministrazioni pubbliche (5)	File numerico della mappa (2)	20,00
			File numerico degli aggiornamenti (4)	5,00

(1) L'immagine raster è un file binario in formato TIFF con compressione LZW.

(2) Il file della mappa può riguardare un foglio, un allegato od uno sviluppo.

(3) Il file, in formato ASCII, contiene le coordinate dei testi delle particelle, gli elementi di georeferenziazione dell'immagine raster, le coordinate del poligono di confine della mappa, le coordinate degli eventuali poligoni delle particelle vettorializzate e le eventuali geometrie dei libretti Pregeo inquadrati nelle particelle vettorializzate.
Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del file, si possono consultare le specifiche di formato del file CXF, disponibili sul sito Web dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it).

(4) Il file, in formato ASCII, avente le caratteristiche di cui alla nota (3), contiene i soli aggiornamenti registrati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, e comunque non anteriori a due anni dalla data della richiesta.

(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.

Nel caso di richieste di copia dei fogli di mappa su supporto cartaceo, restano vigenti le norme del decreto direttoriale del 27 giugno 1996 n. C5/96/1639, applicando i prezzi commutati da Lire in Euro, secondo quanto disposto con la circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 prot. UDA/2890 (par. *C* - riscossioni punto 2) e riportati nella tabella seguente:

TABELLA PREZZI DI VENDITA DELLE RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE DELLE MAPPE

Qualità delle riproduzioni	Categoria di acquirente	Prezzo per foglio	
		formato grande €	formato piccolo €
1 - Foglio di mappa o Quadro d'unione su carta eliografica leggera (T.S.110)	- Privati - Amministrazioni pubbliche (5)	25,82 15,49	20,66 10,33
2 - Foglio di mappa o Quadro d'unione su carta eliografica pesante (T.S.210)	- Privati - Amministrazioni pubbliche (5)	33,57 18,08	25,82 12,91

(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.

Note

I) Per le riproduzioni di fogli di mappa:

a) del vigente catasto ex austriaco, si applicano i prezzi relativi ai fogli di grande formato;

b) di piccolo formato e di quelli di cui al punto a), nei quali la superficie disegnata sia inferiore alla metà del rettangolo tangenziale, si applica la riduzione del 50% sul prezzo del foglio;

c) Plano-altimetriche:
1) Limitate alla solo altimetria, si applicano i prezzi corrispondenti al formato;
2) complete, si applicano i prezzi corrispondenti al formato, maggiorati del 50%.

II) Per le riproduzioni di:

a) Piante di centri urbani (esistenti solo per alcune città), si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di grande formato;

b) Corografie di Province, si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di piccolo formato.

03A03960

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Saragozza (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Massimo Marchetti, vice console onorario in Saragozza (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

6. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

7. Ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio dei passaporti e degli altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

8. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A04210

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Malè (Maldive)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Mohamed Waheed Deen, agente consolare onorario in Malè (Maldive), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Assistenza dei connazionali;

2. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A04211

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Nassau (Bahamas)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Emanuele Gariboldi, vice console onorario in Nassau (Bahamas), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili, e vidimazioni;

6. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A04212

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Esaminata la domanda del 4 luglio 2002 e la relativa documentazione presentata; all'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

OCERT S.r.l. - con sede in Cono Rosselli, 91-bis - 10129 Torino.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A04303

Rinnovo di autorizzazioni al rilascio di certificazioni CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Esaminata la domanda dell'11 novembre 2002 e la relativa documentazione presentata; all'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

O.C.T. - Organismo controlli tecnici S.r.l. - con sede in via G. Fortunato, 5/b - 70125 Bari.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la Direttiva 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società Ergotecnica S.r.l. con sede in Corso Bramante, 56/b - 10126 Torino;

Esaminata la domanda del 9 ottobre 2002 e la relativa documentazione presentata; all'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ergotecnica S.r.l. con sede in Corso Bramante, 56/b - 10126 Torino.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A04304-03A04305

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Anzola dell'Emilia (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare, per l'anno 2003, nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativi all'abitazione principale e nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutti gli altri beni.

Aumentare la detrazione I.C.I. da € 103,29 a € 216,00 per l'anno 2003, allorché ricorrano le seguenti situazioni:

nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a € 11.383,52 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a € 7.589,03, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 1° gennaio 2002 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a € 32.524,38;

coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente € 10.841,46 aventi un figlio con età inferiore ai 18 anni al 1° gennaio 2002 che presenti gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero:

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

(Omissis).

03A03554

COMUNE DI BAROLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Barolo (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03555

COMUNE DI BOSCONERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bosconero (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, *Omissis*, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 4,8 per mille;

b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 4 per mille;

c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste: 3,8 per mille;

c1) lo stato di inagibilità o inabilità dovrà essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unità immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);

c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto *c1,* copia del rilascio della concessione o autorizzazione;

c3) l'aliquota agevolata è applicata per anni tre dall'inizio dei lavori;

d) detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: € 104,00 (così come determinata con deliberazione del C.C. n. 8/2002).

(Omissis).

03A03556

COMUNE DI CASTELDELFINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casteldelfino (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota I.C.I. ridotta del 5,60 per mille nel caso di prima abitazione e l'aliquota normale I.C.I. del 6 per mille per tutte le altre per l'anno 2003.

2. Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03557

COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Bozzente (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

1) l'aliquota ordinaria è fissata al 6 per mille;

2) la detrazione per abitazione principale viene stabilita in € 103,29, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A03558

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castiglione dei Pepoli (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Ritenuto quindi per l'anno 2003 dover procedere a determinare le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate:

1. Aliquota ordinaria: 6,50 per mille.

2. Aliquota ridotta: 5,50 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, così come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.

3. Aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.

La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione di € 104,00.

(Omissis).

03A03559

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castiglione Olona (provincia di Varese) ha adottato, l'8 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

In merito all'imposta comunale degli immobili (I.C.I.):

1) di mantenere, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2002 e come appresso indicate:

a) 4,5 per mille, prima casa: unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box);

b) 4,5 per mille, immobili ad uso abitativo affittati con regolari contratti di locazione ed utilizzati come prime case;

c) 5,5 per mille, altre destinazioni diverse dall'uso abitativo (negozi, uffici, industrie) ed aree fabbricabili;

d) 4,5 per mille, abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune;

e) 7,0 per mille, immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze.

2) fissare in € 103,29 l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell'abitazione principale, se non ha trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03560

COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerreto Laziale (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale: 5 per mille;

seconda abitazione e altri fabbricati: 6 per mille;

aree edificabili: 4,5 per mille.

2. Di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03561

COMUNE DI CESENATICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cesenatico (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unità immobiliari indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonché per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3º grado o affini fino al 2º grado;

7 per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente;

6,4 per mille per tutti gli altri immobili;

di approvare, per l'anno 2003, la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera *A)*;

di dare atto del rispetto della condizione prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, essendo il gettito complessivo previsto almeno pari all'ultimo gettito realizzato.

(Omissis).

Allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 345 del 17 dicembre 2002.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2003

Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da € 103,29 a € 154,94 rapportate ad unità immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:

Caso A: soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, che vive solo; in possesso nell'anno 2002 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unità abitativa, non superiore a € 7.230,40 lordi.

Caso B: soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, con coniuge; con reddito del nucleo familiare nell'anno 2002 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unità abitativa, di importo complessivo non superiore a € 10.845,59 lordi.

Caso C: soggetto passivo titolare di pensione di invalidità civile, non titolare di redditi di lavoro proprio; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di età inferiore a 18 anni; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

I sopra indicati requisiti devono essere posseduti al 1° gennaio 2003 per dare diritto alla maggiore detrazione I.C.I.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta.

Dovrà produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, entro il termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 2003; l'ufficio provvederà successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

03A03562

COMUNE DI CODEVILLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Codevilla (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille.

Di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di € 103,29.

(Omissis).

03A03563

COMUNE DI COLERE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Colere (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

a) abitazione principale: 6 per mille;

b) Altre unità immobiliari: 6,5 per mille;

c) Terreni agricoli;

d) Aree edificabili: 6,5 per mille.

2. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

3. Di confermare, anche per l'anno 2003, la forma della riscossione diretta mediante versamento sul c/c postale n. 13883202 intestato alla tesoreria del comune di Colere (Bergamo).

(Omissis).

03A03564

COMUNE DI COLLALTO SABINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Collalto Sabino (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.

2. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 113,62.

(Omissis).

03A03565

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cologno Monzese (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

b) aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come da prospetto allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante - allegato «C»;

(Omissis).

4) di aumentare la detrazione I.C.I. da € 103,29 ad € 206,58 con decorrenza 1° gennaio 2003 anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

1. Il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F. prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato € 16.526,62, elevati di € 929,62 per ogni familiare a carico.

2. Siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente);

5) di dare decorrenza alla presente dal 1° gennaio 2003;

(Omissis).

Allegato «C» alla deliberazione di G.C. n. 15 del 30 gennaio 2003

Prospetto aliquote e detrazione I.C.I. per l'anno 2003

ALIQUOTE

a) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

b) aliquota del 6,4 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta.

DETRAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La detrazione per abitazione principale è elevata a € 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti.

La detrazione per le abitazioni principali è elevata a € 206,58 con decorrenza 1° gennaio 2003 anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

1) il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F. prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato € 16.526,62, elevati di € 929,62 per ogni familiare a carico;

2) siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente).

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione prevista per i suddetti alloggi è elevata a € 258,23.

03A03566

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni del dirigente dell'area III, le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura di Chieti:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
91-CH	Abruzzo For You di Di Virgilio Concetta	Lanciano	2	
69-CH	Menna Gioielli di Menna Maria	Lanciano		1
46-CH	18 KT di Di Costanzo Nicola	Vasto	5	

Si diffidano gli eventuali detentori del suddetto punzone indicato come «smarrito», qualunque sia il titolo di possesso, a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

03A04311

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501074/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77